





AVVISO PON 3/2016 - CUP: D71H17000200006 - CONVENZIONE DI SOVVENZIONEN.AV3-2016-CAM_57



IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO

In esecuzione della determina n. 109 del 09/05/2019

RENDE NOTO

di aver approvato un

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ORGANISMI, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI, DISPONIBILI AD ATTIVARE UNO O PIU' TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE, EX ART. 24 BIS SESTO COMMA DEL REGOLAMENTO REGIONE CAMPANIA 9/2010, A FAVORE DI BENEFICIARI DELLE MISURE PREVISTE NELL'AMBITO DEL Re.I.

ART. 1 - OBIETTIVI

Il presente Avviso ha come obiettivo la creazione di un Elenco di soggetti pubblici e privati disponibili ad ospitare uno o più tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, secondo l'art. 24 bis sesto comma del Regolamento Regionale n.9/2010 e ss.mm.

Gli stessi interventi sono rivolti ai membri di nuclei familiari, residenti nei Comuni appartenenti all'Ambito Sociale Territoriale S/8, da quest'ultimo presi in carico, in quanto beneficiari delle misure di contrasto alla povertà denominate Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) e Reddito d'Inclusione (Re.I).

ART. 2 - SOGGETTO PROMOTORE

Il soggetto promotore dell'iniziativa è l'Ambito Sociale S/8 - capofila il Comune di Vallo della Lucania, che presiede alla regolarità e alla qualità dell'esperienza del tirocinio. In particolare:

- -promuove il buon andamento e garantisce la qualità e l'efficacia dell'esperienza di tirocinio, mediante un'azione di monitoraggio costante svolta in collaborazione con il soggetto ospitante;
- -cura l'aggiornamento della documentazione relativa al tirocinio (registri, schede e qualsiasi altro documento necessario alla rendicontazione delle attività finanziate a valere sull'Avviso PON 3/2016 Min. del Lavoro e Pol. Sociali);
- garantisce che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione;
- incarica il tutor responsabile delle attività didattico-organizzative e d'inserimento lavorativo, scegliendolo nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 27 del citato Regolamento Regionale n. 9/2010;





-garantisce che sia attivata a favore dei tirocinanti specifica copertura assicurativa contro gli infortuni, nonché per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) e dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento), includendo anche eventuali attività, rientranti nel progetto formativo individuale, svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio.

Art. 3 - REQUISITI DEI SOGGETTI OSPITANTI

Possono presentare manifestazione d'interesse secondo il presente avviso, esclusivamente mediante i modelli allegati, Soggetti pubblici e privati, inclusi Enti non commerciali ed Associazioni non profit che esercitino attività d'impresa, aventi almeno sede operativa in Campania. In particolare, il presente Avviso è rivolto alle imprese operanti nei Comuni inclusi nell'Ambito territoriale S/8 ed attive nel sistema produttivo locale.

Per l'individuazione quale soggetto ospitante, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- -essere datori di lavori regolarmente costituiti, in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e con la normativa di cui alla legge n. 68/1999 per il diritto al lavoro dei disabili e ss.mm, nonché con i contratti collettivi di settore;
- -non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità, e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 25 bis del citato Regolamento Regionale 9/2010;
- non aver effettuato i licenziamenti di cui all'art 25 bis del Regolamento Regionale 9/2010, nella medesima unità operativa per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nei dodici mesi precedenti l'attivazione dello stesso, fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali;
- -insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- -essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, alla data di presentazione della domanda e per tutta la durata del tirocinio;
- -non esser in liquidazione volontaria, né sottoposto a procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano l'attivazione di tirocini;
- -assenza di condanne in via definitiva, a carico del legale rappresentante o dei componenti degli organi direttivi, per delitti non colposi di cui al libro II, titoli II,IX,XI,XII e XIII del codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione e non devono sussistere nei loro confronti cause di divieto, decadenza, sospensione ai sensi del D.Lgs n.159 del 6.09.2011 (c.d. Codice Antimafia).

Art. 4 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OSPITANTI

Successivamente alla ricezione della Manifestazione d'interesse e alla verifica della sussistenza dei requisiti, l'Ufficio di Piano procederà all'approvazione dell'Elenco degli organismi disponibili ad ospitare i tirocini di cui all'art. 1 del presente Avviso,che non prevede un termine per la presentazione della relativa istanza.

Nella prospettiva di ampliare il numero degli attori aderenti, si procederà al costante aggiornamento dello stesso Elenco, che avverrà, con cadenza mensile, a partire dal 30 esimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso all' Albo Pretorio on line del Piano di zona S8.

La data di scadenza del presente Avviso è fissata al 31.12.2019.





Art. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI TIROCINANTI

L'Ambito Sociale S/8, mediante la propria èquipe multidisciplinare, redigerà per ciascuna persona presa in carico il progetto personalizzato di cui al par. 3 dell'Accordo tra Governo e Regioni 7/CSR del 22 gennaio 2015, curandone quindi la collocazione presso i soggetti ospitanti.

Art. 6 - CARATTERISTICHE DEI TIROCINI

In coerenza con le prescrizioni di cui al par. 2 dell'Accordo tra Governo e Regioni 7/CSR del 22 gennaio, nonché di cui artt. 26-bis e 26-ter del Regolamento 9/2010, i tirocini saranno realizzati in un periodo determinato in coerenza con il numero e la natura delle attività formative previste nel relativo progetto, in ogni caso non superiore ai 24 mesi e non inferiore a 2.

L'obiettivo dei tirocini corrisponde all'attivazione di specifici percorsi di valorizzazione delle abilità e di apprendimento di competenze volti a favorirne il processo verso l'autonomia del tirocinante e del nucleo familiare d'appartenenza.

Fermi i limiti temporali fissati nei commi precedenti in relazione ai tirocini promossi dal presente Avviso, si richiamano le norme di cui all'art. 26-bis e 26-ter in materia di proroga ed interruzione del rapporto di tirocinio.

Ai tirocinanti sarà garantita l'indennità mensile pari a €500,00, al netto degli oneri previdenziali ed assicurativi, che saranno a carico dell'Ambito Sociale S/8. La stessa indennità sarà erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70 per cento su base mensile, oppure in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, sempre su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70 per cento.

Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con il sostegno al reddito percepito, anche oltre l'indennità di cui al comma precedente.

L'indennità corrisposta:

- sotto il profilo fiscale, è assimilata a reddito di lavoro dipendente;
- non dà luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali
- non è cumulabile con altri contributi analoghi erogati da terzi.

Art. 7 - OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO OSPITANTE

Il Soggetto ospitante ha l'obbligo di:

- sottoscrivere, con l'Ufficio di Piano dell'Ambito S/8, la specifica convenzione, corredata del progetto personalizzato di cui al par. 3 dell'Accordo tra Governo e Regioni 7/CSR del 22 gennaio 2015, da approvarsi anche da parte del tirocinante oppure del suo rappresentante legale se minore, per la disciplina dei rapporti tra le parti e dello svolgimento del relativo tirocinio;
- nominare il tutor del tirocinante, scegliendolo nel rispetto dei criteri indicati agli articoli 25-bis e 27 del Regolamento Regionale N. 9/2010, per l'esecuzione di tutte le attività ivi previste e per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio;





- comunicare preventivamente e in via telematica, per il tramite del nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie, l'avvio di ciascun nuovo tirocinio, mediante modulo UNILAV, unitamente a copia della convenzione e del progetto personalizzato di cui sopra, secondo le modalità operative di invio telematico definite in sede di tavolo tecnico del Sistema Informativo del Lavoro nazionale e regionale;
- attivare il tirocinio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di osservare gli obblighi informativi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria, di cui all'articolo 27bis, Regolamento Regionale N. 9/2010;
- monitorare l'avanzamento del progetto personalizzato, mediante relazioni intermedie e gestire il registro di presenza del/i tirocinante/i;
- presentare la valutazione finale al tutor responsabile delle attività didattico-organizzative e d'inserimento lavorativo, che comunicherà al Centro per l'impiego l'Attestazione finale.

Art. 8 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI TIROCINI

Lo svolgimento delle attività di tirocinio è subordinato al rispetto delle condizioni di seguito indicate:

- il tirocinante non può essere destinato allo svolgimento di attività non coerenti con gli obiettivi previsti dal progetto, né impegnato in attività lavorative per le quali non è necessario realizzare un periodo formativo;
- Il tirocinante può essere adibito a funzioni produttive solo ed esclusivamente al fine di conseguire, su specifiche funzioni, i livelli di professionalità previsti dal progetto. In tal caso è ad esso fornita adeguata assistenza per favorirne lo sviluppo della professionalità, con affiancamento a persone con competenze già acquisite e di provata esperienza e nel rispetto totale delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Il soggetto ospitante non può attivare tirocini per sostituire il personale che si trova in malattia, infortunio, maternità o ferie, né per far fronte a periodi di più intensa attività stagionale, laddove ordinariamente ricorrerebbe all'assunzione di lavoratori con contratto a termine, né per ricoprire ruoli necessari alla sua organizzazione aziendale;
- Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico di prestazione di servizi con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti l'attivazione del tirocinio;
- Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro occasionale cui all'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 140 ore, nei 180 giorni precedenti l'attivazione;
- Ferme restando le disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, l'orario di attività del tirocinante non può eccedere quello previsto dal contratto collettivo applicabile al soggetto ospitante e si svolge in fascia diurna, a meno che la specifica organizzazione del lavoro del settore o reparto di inserimento non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale;
- è del tutto vietata l'attività formativa in fascia notturna, intendendo per tale quella definita dal contratto collettivo di riferimento;
- il tirocinio può essere prorogato o ripetuto, anche oltre i 24 mesi di cui al comma 1, solo in seguito ad attestazione della sua necessità da parte dell'Ambito Sociale, mediante la propria équipe multidisciplinare;





La sede delle attività di tirocinio è indicata nella Convenzione stipulata tra Soggetto Ospitante e l'Ufficio di Piano di Zona dell'Ambito S/8.

Art. 9 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Le istanze, in forma di autodichiarazione, devono essere redatte secondo gli appositi modelli A e B allegati al presente Avviso, quali parti integranti e sostanziali, accessibili dall'Albo Pretorio on line del Piano di Zona Ambito S/8, indirizzo: http://www.pianodizonas8.it

L'istanza di adesione, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere inviata a mezzo PEC, al seguente indirizzo: pianosocialedizonavallo@legalmail.it;

oppure a mezzo raccomandata, o consegnata a mano a:

PIANO SOCIALE DI ZONA S8 – COMUNE CAPOFILA VALLO DELLA LUCANIA

- P.zza Vittorio Emanuele n. 26 – 84078 Vallo della Lucania (SA).

L'esterno del plico cartaceo o l'oggetto della PEC dovranno riportare la seguente dicitura: "ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA-Re.I) – PON INCLUSIONE 2014/2020 – AMBITO TERRITORIALE S/8 – COMUNE CAPOFILA VALLO DELLA LUCANIA".

L'istanza potrà essere presentata in qualsiasi momento, salvo il possesso dei requisiti di cui al presente Avviso, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso all' Albo on line del Piano di zona S8.

Ogni singola istanza sarà valutata entro 30gg dalla ricezione, solo in caso di esito positivo si procederà a all'inserimento dell'organismo nell'elenco di cui all'art. 1.

In ogni caso, l'iscrizione nel medesimo elenco di cui al punto comma precedente, non attribuisce alcun diritto ad ospitare tirocinanti.

L'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui al presente Avviso. Dovrà, infine, essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Coordinatore dell'Ambito Territoriale S/8, dott. Mario Ogliaruso, email: info@pianodizonas8.it.

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in ordine al procedimento instaurato dal presente avviso, si informa che:

- il trattamento dei dati personali inerenti i soggetti istanti ha finalità amministrativa e consisterà in operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione, da effettuarsi anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o informatici;
- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per i soggetti che intendano partecipare all'Avviso de quo;







- il soggetto titolare del trattamento dei dati è l'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale S/8, nella persona della Responsabile, dott. Mario Ogliaruso.

Art. 12 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Avviso, è competente il Foro di Vallo della Lucania.

Art. 13 - INFORMAZIONI

Le informazioni relative al presente Avviso possono essere richieste presso i Punti Rel situati nei Comuni dell'Ambito, nonché presso la sede di questo Ufficio di Piano, in P.zza Vittorio Emanuele n. 26 - Vallo della Lucania (SA), oppure ai seguenti contatti: tel. 0974 714256-266 ed e-mail: info@pianodizonas8.it .

Art. 14 - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA E NORME DI RINVIO

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano S/8 si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente Avviso, ove ne ravvedesse la necessità.

La presentazione della manifestazione d'interesse comporta l'accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente Avviso.

Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute nella normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento della Regione Campania, n.9 del 18.04.2010 e s.m.i., nonché all'Accordo tra Governo e Regioni 7/CSR del 22 gennaio 2015.

Vallo della Lucania, li 09/05/2019

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano

-dott. Mario Ogliaruso-

ALLEGATI:

-MODELLI A e B